

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Istituzione della disciplina dei medici specialisti
a tempo parziale

ONOREVOLI SENATORI. - Conosciamo la situazione insostenibile che si è creata nel nostro Paese per la presenza di un numero eccessivo di laureati in medicina e chirurgia che, pur dopo aver superato gli esami di Stato, non possono esercitare la professione medica se non hanno superato i corsi di formazione di medicina generale o per medici specialisti.

Sappiamo anche che la direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, recepita dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ha di fatto creato il numero chiuso per l'accesso ai corsi di formazione di medicina generale, al superamento dei quali è legata la possibilità di inserimento nella graduatoria generale; analogo sbarramento esiste per accedere ai corsi di formazione dei medici specialisti.

Per quanto riguarda i medici specialisti, per consentire l'accesso ai medici laureati in medicina e chirurgia e che hanno superato l'esame di Stato, si è immaginato di costituire, a fianco del sistema della formazione a tempo pieno, quello del tempo par-

ziale, non remunerato, ma che consentirebbe a molti medici di portare avanti la propria formazione specialistica, naturalmente in un periodo di tempo più lungo, avendo la possibilità di accedere al lavoro.

Del resto la soluzione non deve scandalizzare quando si pensi che, per mancanza di fondi da destinare al compenso da erogare a chi svolge incarichi a tempo pieno di formazione per medici specialisti, tali incarichi non hanno avuto diffusione essendoci un numero di posti disponibili ridottissimi.

In attesa che anche a livello comunitario si provveda a rivedere l'intera materia, data la particolare gravità della situazione in Italia, dove il numero di laureati in medicina è il più elevato della CEE e dove il numero dei disoccupati in genere è a livelli altissimi, si propone una soluzione con i caratteri dell'emergenza che consente, senza oneri per lo Stato, di dare la possibilità ad un maggior numero di giovani medici di specializzarsi e, quindi, di poter accedere al mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a tempo parziale».

Art. 2.

1. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si applicano esclusivamente alla formazione dei medici specialisti a tempo pieno.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Formazione dei medici specialisti a tempo parziale*) - 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, disciplina la formazione dei medici specialisti a tempo parziale».

2. Il decreto di cui all'articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 257 del 1991, introdotto dal comma 1 della presente legge, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti di idoneità delle strutture private)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dopo le parole: «idoneità delle strutture» sono inserite le seguenti: «pubbliche e private».

